

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, e alla legge 28 novembre 1975, n. 634, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in tre distinte carriere: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Prescindendo, in questa sede, dal considerare gli ufficiali, è di tutta evidenza come, mentre nella carriera dei sottufficiali esiste un ampio ventaglio di gradi tale da consentire una notevole progressione sia economica, sia con riguardo alle funzioni espletate, per quanto concerne, invece, la situazione dei militari di truppa, la carriera è limitata a due soli gradi: guardia ed appuntato.

A causa di tale invalicabile tetto la carriera dei militari predetti presenta, ancor oggi, gravi e molteplici aspetti negativi sia per la mancanza di incentivi che si determina in gran parte del personale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, sia per l'impossibilità di utilizzare, accanto ai sottufficiali provenienti dalle rigorose selezioni per l'avanzamento a vicebrigadiere, gli appuntati più anziani che dopo un lungo periodo di servizio vantano, indubbiamente, un notevole bagaglio di esperienza, particolarmente utile nell'espletamento dei compiti riservati ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il legislatore ha già dimostrato la propria sensibilità nei riguardi di alcuni dei problemi di questa categoria attraverso l'unificazione del ruolo delle guardie e degli appuntati, la diminuzione del periodo di permanenza nel grado di guardia prima del conseguimento del grado di appuntato, nonché, con la legge 28 novembre 1975, n. 634, mediante una diversa ripartizione tra i sistemi di avanzamento dei posti disponibili

e con l'inclusione, tra tali sistemi, di quello per anzianità congiunta al merito.

In tale contesto, torna opportuno ricordare che il vigente sistema di avanzamento è tutto fondato sul reclutamento dei sottufficiali, sia pure con prevalenza del sistema degli esami, dal sottostante ruolo dei militari di truppa, non essendo consentito un reclutamento di estranei al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per tale profilo, la carriera dei sottufficiali è come un prolungamento della carriera dei militari di truppa.

L'innovazione che si intende apportare con il presente disegno di legge è diretta principalmente a consentire l'accesso alla carriera di sottufficiale agli appuntati con 25 anni di servizio comunque prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attraverso il sistema di avanzamento a ruolo aperto con valutazione per anzianità congiunta al merito ed iscrizione nel ruolo separato e limitato. Ed essa è in linea con la legge n. 634 del 1975 di cui amplia l'ambito di operatività, eccessivamente ristretto, in considerazione della limitatezza delle vacanze disponibili nel ruolo ordinario, con effetti preclusivi di un ulteriore sviluppo della carriera.

Con il sistema proposto si permette l'avanzamento, sino al grado di maresciallo di terza classe, degli appuntati con almeno 25 anni di servizio.

Il criterio suindicato assicura, da un lato, al personale anziano un adeguato sviluppo di carriera e garantisce, d'altro canto, che la deroga al principio ordinamentale del passaggio nella categoria dei sottufficiali mediante concorso avvenga solo nei confronti di personale con rilevante anzianità di servizio.

Questo personale, pertanto, viene successivamente trasferito nel ruolo separato e limitato, escludendosi così ogni ripercussione negativa sul ruolo ordinario, ove i posti disponibili rimangono attribuibili per concorso sia alle guardie che agli appuntati con cinque anni di anzianità nel grado.

Per soddisfare tali esigenze è stato predisposto il seguente disegno di legge che si compone di cinque articoli.

Con l'articolo 1 viene modificata la norma attualmente vigente per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel senso di ripartire i posti di organico disponibili nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella misura di sette decimi e tre decimi, tra il sistema del concorso per esami — integrato dal corso per allievo sottufficiale — e dell'esame di idoneità riservato agli appuntati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977 viene, inoltre, ribadita l'attuazione dell'avanzamento a ruolo aperto per anzianità congiunta al merito con contestuale iscrizione nel ruolo separato e limitato istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

L'articolo 2 stabilisce i criteri per il conseguimento della promozione per anzianità congiunta al merito, richiedendo 25 anni di servizio per la partecipazione allo scrutinio e demandando la formulazione del giudizio di idoneità alla Commissione di avanzamento prevista dalle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Viene, poi, disciplinato l'ulteriore sviluppo di carriera riservato al personale di cui trattasi.

È prevista, altresì, una clausola di salvaguardia nei confronti dei dipendenti che hanno già acquisito il grado di vicebrigadiere del ruolo ordinario e che, in relazione all'età, potrebbero avere interesse a garantirsi la ridotta, ma più sicura progressione nel ruolo separato e limitato.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, per evitare incrementi organici, che in corrispondenza del numero dei sottufficiali iscritti nel ruolo limitato e separato vengano lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia.

Con la disposizione dell'articolo 3 si armonizzano con le modifiche introdotte le norme procedurali attinenti alla perfezione dei provvedimenti relativi all'avanzamento.

L'articolo 4 reca una disposizione di carattere transitorio intesa a consentire agli appuntati risultati idonei nei concorsi me-

dante esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere, espletati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'inserimento nel ruolo separato e limitato con il grado di vicebrigadiere, secondo l'ordine della graduatoria a cui sono iscritti e con decorrenza dalla promozione conseguita dai vincitori del concorso al quale gli appuntati stessi hanno partecipato.

L'articolo 5 disciplina la posizione di coloro che cessano dal servizio nelle more del perfezionamento del presente disegno di legge e risolve gli eventuali problemi nascenti, in sede di applicazione, dall'avvenuta interruzione del rapporto di servizio.

Il disegno di legge che si presenta per l'approvazione non comporta, per l'anno 1979, oneri aggiuntivi, giacchè il trattamento economico del grado di appuntato è superiore a quello spettante nel grado di vicebrigadiere. L'aggravio di spesa si rifletterà negli anni successivi, ma sarà di entità ridottissima, in quanto sarà costituito soltanto dalla differenza tra stipendio e pensione da corrispondere ai destinatari delle norme, che potranno, a seguito della promozione, permanere in servizio per un ulteriore periodo dati i differenti limiti di età previsti per gli appuntati ed i vicebrigadieri, brigadieri o marescialli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, modificato dall'articolo 1 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i sette decimi dei posti, disponibili alla data del bando, mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per i restanti tre decimi mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87. I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità.

Il conferimento del grado di vice brigadiere ha, inoltre, luogo, a decorrere dal 1° gennaio 1977, mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito ».

L'articolo 3 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono inseriti i seguenti:

« Art. 88-*bis*. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito sono ammessi gli appuntati i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 75 della presente legge, abbiano maturato 25 anni di servizio effettivo, abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio qualifica non infe-

riore a "superiore alla media" e non abbiano riportato, nel biennio precedente lo scrutinio stesso, punizione di rigore o altra più grave ».

« Art. 88-ter. — Il giudizio di idoneità nello scrutinio per la promozione a vicebrigadiere è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della presente legge. Gli appuntati giudicati idonei vengono promossi con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di servizio prevista al precedente articolo ed iscritti nel ruolo separato e limitato istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

« Art. 88-quater. — Ai vicebrigadieri di cui all'articolo 88 sono conferite ad anzianità promozioni fino al grado di maresciallo di terza classe incluso, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado del ruolo ordinario, e le promozioni medesime possono essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado del ruolo ordinario con uguale anzianità nel grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

I vicebrigadieri ed i brigadieri, i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore perchè raggiunti dai limiti di età o perchè divenuti permanentemente inidonei al servizio o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione ».

« Art. 88-quinquies. — I vicebrigadieri e brigadieri del ruolo ordinario possono chiedere fino al 31 dicembre 1982 di transitare, conservando il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo separato e limitato ai fini della applicazione nei loro confronti delle disposizioni contenute nell'articolo 88-quater ».

« Art. 88-*sexies*. — In corrispondenza del numero dei sottufficiali che per effetto degli articoli 88-*ter* e 88-*quinquies* sono iscritti nel ruolo separato e limitato, sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario ».

Art. 3.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, modificato dall'articolo 4 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 86 ».

Art. 4.

Gli appuntati risultati idonei ma non vincitori nei concorsi mediante esame di idoneità a posti di vicebrigadiere espletati fino all'entrata in vigore della presente legge, conseguono a domanda la promozione a tale grado e vengono iscritti nel ruolo separato e limitato, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, secondo l'ordine della graduatoria a cui sono iscritti e con decorrenza dalla data di nomina dei vincitori del relativo concorso.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato comporta lo sviluppo di carriera nei modi indicati nell'articolo 88-*quater* della legge 3 aprile 1958, n. 460.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali iscritti nel detto ruolo sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Art. 5.

Le norme contenute negli articoli 2 e 4 si applicano ai militari comunque collocati in congedo successivamente al 1° gennaio 1979, sempre che essi abbiano, prima della cessazione dal servizio, maturato l'anzianità e siano in possesso dei requisiti prescritti.

Coloro che sono cessati dal servizio per limiti di età ed abbiano titolo alla promozione sono riammessi in servizio fino al compimento dei limiti di età previsti per il nuovo grado conseguito; coloro che sono cessati a domanda o perchè divenuti permanentemente inidonei al servizio o perchè deceduti sono ricollocati in congedo con il nuovo grado, ma con la stessa decorrenza ed allo stesso titolo del precedente provvedimento di cessazione dal servizio.